

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2014
520/2014/E/GAS**

**CHIUSURA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA AVVIATA CON LA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 14/2013/E/GAS, IN MATERIA DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AGLI
INVESTIMENTI REALIZZATI DA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la Parte I, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RQDG);
- la Parte II, del TUDG, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 14/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 14/2013/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 328/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 328/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 496/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 496/2013/E/GAS);
- la Relazione preliminare sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione 13 gennaio 2013, 14/2013/E/GAS, come riportata nell’Allegato A alla deliberazione 496/2013/E/GAS (di seguito: Relazione preliminare).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 14/2013/E/GAS è stata avviata un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi all'Autorità ai fini della regolazione tariffaria e della qualità relativi agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici di gas nel triennio 2009-2011, volta ad acquisire elementi informativi utili per:
 - a) accertare la veridicità dei dati trasmessi, tramite confronto tra i dati riportati nei questionari tariffari e i dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie delle imprese;
 - b) accertare la corretta allocazione dei costi capitalizzati tra le differenti tipologie previste dalla regolazione tariffaria, in particolare la corretta allocazione dei costi alle tipologie di cespiti per le quali è previsto il riconoscimento di una maggiore remunerazione del capitale investito;
- il punto 2, della deliberazione 14/2013/E/GAS stabilisce che nell'ambito dell'indagine, qualora ritenuto opportuno, possano essere acquisiti dagli operatori dati e informazioni ritenuti utili, ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità, e possano essere effettuate specifiche verifiche ispettive presso le sedi degli esercenti;
- il punto 3, della medesima deliberazione 14/2013/E/GAS, dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per i seguiti di competenza, con il supporto della Direzione Vigilanza e Controlli.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base del mandato, di cui al punto 3, della deliberazione 14/2013/E/GAS, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha avviato un'indagine che si è sviluppata lungo due direttrici principali:
 - a) verifiche sui dati di investimento relativi alla sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, di cui all'articolo 45, comma 3, lettera b), della RTDG 2009-2012, dichiarati dalle imprese nel periodo 2009-2011 (di seguito: investimenti incentivati);
 - b) verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013;
- le verifiche, di cui al punto a), del precedente alinea, hanno coinvolto 33 imprese, come individuate nella Tabella 1 della Relazione preliminare, che nel biennio 2009-2010 avevano dichiarato investimenti incentivati per sostituzione di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, mentre le verifiche, di cui al punto b), del precedente alinea, hanno coinvolto 22 imprese, come riportate nella Tabella 7 della Relazione preliminare, che avevano dichiarato, ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, investimenti non soggetti a incentivazione e contributi riferiti a dismissioni;

- l'indagine conoscitiva, in relazione alle verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, è stata chiusa con la deliberazione 496/2013/E/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche in relazione agli investimenti incentivati hanno previsto, in coerenza con quanto indicato al punto 2, della deliberazione 14/2013/E/GAS, l'analisi delle informazioni trasmesse dalle suddette imprese e relative, da un lato, agli investimenti sostenuti negli anni 2009 e 2010 per la sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, di cui all'articolo 45, comma 3, lettera b), della RTDG 2009-2012 e dall'altro, ai metri lineari di rete sanata o sostituita con altro materiale nel corso degli esercizi 2009 e 2010, di cui all'articolo 31, comma 2, lettera f), della RQDG;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, nell'ambito delle verifiche di cui al precedente alinea ha richiesto, alle imprese di distribuzione interessate, di fornire la documentazione a supporto degli investimenti di sostituzione e degli eventuali metri lineari sostituiti o risanati e di confermare le informazioni trasmesse, ovvero di comunicare eventuali rettifiche alle medesime informazioni, previa richiesta di apertura *extra-time* della raccolta dati "RAB GAS" e della raccolta dati della qualità del servizio per gli anni solari 2009 e/o 2010;
- in particolare, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto, alle imprese di distribuzione interessate, di fornire copia della documentazione contabile appartenente alle fonti contabili obbligatorie, come definite dalla RTDG 2009-2012, al fine di effettuare la ricostruzione del dato trasmesso all'Autorità, ed eventuali prospetti di riconciliazione necessari per raccordare i dati trasmessi con i dati riscontrabili nelle fonti contabili obbligatorie;
- con la deliberazione 496/2013/E/GAS, in seguito all'esame delle informazioni trasmesse dalle imprese oggetto d'indagine, l'Autorità ha chiuso l'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS, in relazione alle verifiche sui dati relativi agli investimenti incentivati, limitatamente alle imprese che hanno prodotto documentazione completa e riconciliabile, fornito adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa e giustificato le anomalie contestate;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha prorogato, al 30 giugno 2014, il termine per la conclusione della predetta indagine conoscitiva per le imprese, riportate nella tabella 16, relativa alle imprese che hanno prodotto documentazione caratterizzata da profili di incompletezza e/o non riconciliabilità e le cui giustificazioni necessitano di ulteriori analisi e, nella tabella 17 della Relazione preliminare, riferita ad un'impresa che non ha risposto alle richieste di informazioni;
- in particolare, con riferimento alle imprese riportate nella tabella 16 della deliberazione 496/2013/E/GAS, è stato disposto di svolgere ulteriori

approfondimenti, anche mediante l'acquisizione di nuova documentazione o l'integrazione della documentazione prodotta, mentre all'impresa riportata nella tabella 17 è stato intimato di inviare la documentazione richiesta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, entro e non oltre il 20 dicembre 2013;

- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha svolto, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 496/2014/R/GAS, ulteriori approfondimenti in relazione alle imprese di cui alla tabella 16 e alla tabella 17 della Relazione preliminare, mediante la richiesta di nuova documentazione o l'integrazione della documentazione precedentemente prodotta;
- nella parte di motivazione della deliberazione 496/2013/E/GAS è stato evidenziato che, qualora le imprese interessate dall'indagine non provvedano a fornire gli elementi idonei a dimostrare la correttezza dei dati e delle informazioni trasmessi ai fini del riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione degli investimenti e fatte comunque salve le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sussisterebbero i presupposti per rideterminarne, d'ufficio, le rispettive tariffe e, con riferimento alle imprese interessate dalla verifica relative agli investimenti incentivati, sussisterebbero i presupposti per escludere la maggiore remunerazione riconosciuta.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 328/2013/R/GAS, nelle more della conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS, l'Autorità ha ritenuto di accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie, le richieste di rettifica, se a beneficio dei clienti finali, presentate dalle imprese interessate dalle verifiche in relazione agli investimenti incentivati e dalle verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini tariffari, come riportate nelle tabelle 18, 12 e 13 della Relazione preliminare.

RITENUTO OPPORTUNO:

- chiudere l'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS in relazione alle verifiche sugli investimenti incentivati con riferimento alle imprese di cui alla tabella 16 e alla tabella 17 della Relazione preliminare;
- sulla base delle risultanze delle analisi della documentazione ricevuta, individuare le imprese di cui al precedente alinea che hanno fornito documentazione completa e riconciliabile e, nel contempo, adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa, giustificando le anomalie riscontrate;
- prevedere che, con successivo provvedimento di rideterminazione tariffaria:
 - a) con riferimento alle imprese che hanno fornito documentazione o giustificazioni adeguate, siano recepite eventuali richieste di rettifica dei dati comunicati ai fini tariffari;

- b) con riferimento alle imprese che non hanno fornito elementi idonei a dimostrare la correttezza dei dati e delle informazioni richiesti, siano adottate decisioni in relazione all'eventuale rideterminazione d'ufficio delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas e in relazione all'eventuale azzeramento della maggiore remunerazione riconosciuta, di cui all'articolo 45, comma 3, lettera b), della RTDG 2009-2012

DELIBERA

1. di approvare la Relazione conclusiva, predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di chiudere l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 14/2013/E/GAS;
3. di prevedere che le rideterminazioni tariffarie, conseguenti alle informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS e non ancora oggetto di specifica deliberazione, siano adottate con successivo provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e al Direttore della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli per i seguiti di competenza;
5. di notificare il presente provvedimento alle imprese riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2 della Relazione conclusiva;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni